

## **Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro**

**(OLL 2)**

**(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende  
e di lavoratori)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 30a*          Fornitori di servizi postali

<sup>1</sup> Ai fornitori di servizi postali e ai lavoratori in essi occupati per il trattamento degli invii postali si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e per tutta la domenica nonché l'articolo 13. Ciò vale unicamente se in media nel corso dell'anno civile gli invii postali corrispondenti ad un'offerta del servizio universale ai sensi dell'articolo 29 dell'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste<sup>2</sup> rappresentano la parte principale degli invii trattati di notte e la domenica.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori impiegati agli sportelli o che forniscono informazioni alla clientela.

<sup>3</sup> Per fornitori di servizi postali si intendono le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali e che si assumono la responsabilità nei confronti dei clienti senza tuttavia dover fornire personalmente la totalità di questi servizi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 822.112

<sup>2</sup> RS 783.01

